

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L.N. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Ordinanza n. 53 del 28 Ottobre 2016

Oggetto: modifica all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss. mm. e ii.. e alle Sezioni 1 e 2 dell'Allegato A all'Ordinanza n. 50/2016

Richiamate:

– la propria Ordinanze n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”, così come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2014, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014, dall'ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, dall'Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014, dall'Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015, dall'Ordinanza n. 31 del 7 luglio 2015, dall'Ordinanza n. 36 del 29 luglio 2015, dall'Ordinanza n. 56 del 4 dicembre 2015, dall'Ordinanza n. 15 del 21 marzo 2016, dall'Ordinanza n. 25 del 22 aprile 2016. Ordinanza Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014, dall'ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, dall'Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014, dall'Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015, dall'Ordinanza n. 31 del 7 luglio 2015, dall'Ordinanza n. 36 del 29 luglio 2015, dall'Ordinanza n. 56 del 4 dicembre 2015, dall'Ordinanza n. 15 del 21 marzo 2016, dall'Ordinanza n. 25 del 22 aprile 2016, dall'Ordinanza n. 36 del 6 luglio 2016;

- la propria Ordinanza n. 50 del 26 settembre 2016 che modifica l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 "Criteri e modalità di verifica delle sovra compensazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del Decreto-Legge 24 giugno 2016 n. 113 nonché modalità di applicazione di quanto previsto nei punti da 7 a 9 della Nota Tecnica che costituisce l'Allegato 1 all'Ordinanza Commissariale 16/2016. Modifiche all'Ordinanza n. 14 del 21 marzo 2016

Richiamati in particolare:

- l'articolo 8 "Presentazione delle domande" della suddetta Ordinanza n. 57/2012, che prevede i termini entro i quali devono essere presentate le domande di contributo;

- l'articolo 13 bis, comma 1 "Domande rifiutate" della suddetta Ordinanza n. 57/2012, che – con riferimento ai settori industria e commercio - stabilisce che "le domande di concessione di contributo depositate entro la scadenza del termine stabilito al comma 1 del precedente art. 8 e concluse con esito istruttorio negativo, anche parziale, sia in fase formale che in fase di merito, successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande ma comunque aventi i presupposti normativi di ammissibilità di cui all'Allegato 1 all' Ordinanza, possono essere ripresentate, per una sola volta, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione sfavorevole da parte del SII; in ogni caso saranno valutate dal SII le domande pervenute non oltre la data del 31 ottobre 2016 al fine di consentire l'eventuale concessione entro i termini previsti dal regime di aiuto notificato di cui alle Decisioni della Commissione Europea C(2012) 9471 final C(2012) 9853 final e C(2016) 2870 final";

- le sezioni 1 e 2 dell'Allegato A dell'Ordinanza n. 50/2016 che prevedono che i soggetti di cui rispettivamente ai punti 1 e 2 della stessa sono tenuti a comunicare le informazioni ivi previste entro la data del 4 novembre 2016;

Premesso che le sopra richiamate Decisioni della Commissione Europea C(2012) 9471 final C(2012) 9853 final e C(2016) 2870 final fissano alla data del 31/12/2016 il termine per la concessione degli aiuti dalle stesse autorizzati;

Premesso altresì che:

- con propria lettera prot. CR/2016/52997 del 06/10/2016 - in accordo con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto in qualità di Commissari Delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 del Decreto-Legge 74/2014 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" – questo Commissario ha provveduto a richiedere all'Agenzia per la Coesione Territoriale di inoltrare formalmente alla

Commissione europea una formale richiesta di modifica della decisione della Commissione Europea N. SA.35413 (2012/NN) riguardante gli “Aiuti di Stato, destinati a compensare i danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto (per tutti i settori tranne l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura)”, prevedendo una proroga del termine per la concessione degli aiuti;

- che, in data 12/10/2016, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha provveduto ad inoltrare alla Commissione Europea, tramite il sistema SANI, la suddetta richiesta a cui è stato attribuito il numero SA.46610;

- che la suddetta richiesta è giustificata:

- ✓ dalle medesime motivazioni avanzate in sede della richiesta di modifica della Decisione SA.35482 (2012/N), riguardante la data ultima dei pagamenti dei contributi per le imprese agricole colpite dai medesimi eventi sismici, che è stata accolta con la Decisione di approvazione C(2016) 2870 final del 3.6.2016 (Regime SA.44034(2016/N));

- ✓ dal fatto che il rispetto del termine del 31/12/2016 può essere inficiato dai molteplici contenziosi fra le strutture commissariali ed i possibili beneficiari delle misure per il ristoro dei danni, la cui tempistica di risoluzione è condizionata dalla tempistica dei tribunali civili;

- ✓ dal fatto che parte che parte del territorio e delle imprese coinvolti dagli eventi sismici è stato successivamente colpito da ulteriori calamità naturali (alluvione nel modenese del 17-19 gennaio 2014, tromba d'aria del 3 maggio 2013 e tromba d'aria del 30 aprile 2014), oggetto di separate comunicazioni ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) 651/2014, che hanno portato a complicazioni nella distinzione dei danni derivanti dalle diverse calamità;

- ✓ dalle difficoltà di assicurare entro il termine del 31/12/2016 la concessione di contributi ad imprese inserite in ambiti problematici quali i centri storici dei Comuni maggiormente colpiti, caratterizzati dalla rilevante presenza di edifici composti da unità immobiliari con utilizzi differenziati (residenze, imprese, edifici pubblici) strutturalmente integrati in misura tale da richiedere un intervento unitario di miglioramento sismico;

Considerato:

- che, ad oggi, sono molteplici le domande che, pur essendo state ritenute non accoglibili dai nuclei di valutazione dei settori industria e commercio, hanno i presupposti normativi di ammissibilità per la loro ripresentazione;

- che in relazione a tali domande non è ancora stato possibile adottare i relativi Decreti di rigetto;

- che, conseguentemente, appare oggettivamente difficile che le domande rigettate dai nuclei di valutazione possano essere ripresentate entro il termine ultimo del 31/10/2016 fissato dall'articolo 13 bis, comma 1 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss. mm. ii. al fine di consentire il rispetto della data del 31/12/2016 per la concessione degli aiuti;

Ritenuto pertanto opportuno, in attesa di una risposta formale della Commissione Europea in merito alla eventuale proroga del suddetto termine del 31/12/2016 procedere ad una modifica della sopra citata Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii e, in particolare, del sopra citato comma 1 dell'articolo 13 bis, prevedendo che le domande di concessione di contributo depositate entro la scadenza del termine stabilito al comma 1 del precedente art. 8 e concluse con esito istruttorio negativo, anche parziale, sia in fase formale che in fase di merito, successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande ma comunque aventi i presupposti normativi di ammissibilità di cui all'Allegato 1 all'Ordinanza, possano essere ripresentate, per una sola volta, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto;

Considerato inoltre che nel mese di ottobre 2016 si sono rese necessarie alcune modifiche tecniche allo specifico applicativo SFINGE che hanno determinato l'impossibilità da parte dei soggetti tenuti alla compilazione del sistema ad adempiere a quanto previsto dall'Ordinanza n. 50/2016 nei termini stabiliti dalla stessa;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla modifica delle sopra citate sezioni 1 e 2 dell'Allegato A dell'Ordinanza n. 50/2016 prevedendo che il termine del 4 novembre 2016 contenuto nelle stesse sia sostituito con il termine del 15 dicembre 2016;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di modificare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii, sostituendo il testo del comma 1 dell'articolo 13 bis dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii con il seguente:

“1. Le domande di concessione di contributo depositate entro la scadenza del termine stabilito al comma 1 del precedente art. 8 e concluse con esito istruttorio negativo, anche parziale, sia in fase formale che in fase di merito, successivo alla data di scadenza di presentazione delle domande ma

comunque aventi i presupposti normativi di ammissibilità di cui all'Allegato 1 alla presente Ordinanza, possono essere ripresentate, per una sola volta, entro e non oltre, i 30 giorni successivi alla comunicazione del Decreto di rigetto.”;

2. di mantenere inalterata in ogni altra sua parte Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012, così come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio 2014, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014, dall'ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, dall'Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014, dall'Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015, dall'Ordinanza n. 31 del 7 luglio 2015, dall'Ordinanza n. 36 del 29 luglio 2015, dall'Ordinanza n. 56 del 4 dicembre 2015, dall'Ordinanza n. 15 del 21 marzo 2016, dall'Ordinanza n. 25 del 22 aprile 2016. Ordinanza Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014, dall'ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, dall'Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014, dall'Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015, dall'Ordinanza n. 31 del 7 luglio 2015, dall'Ordinanza n. 36 del 29 luglio 2015, dall'Ordinanza n. 56 del 4 dicembre 2015, dall'Ordinanza n. 15 del 21 marzo 2016, dall'Ordinanza n. 25 del 22 aprile 2016, dall'Ordinanza n. 36 del 6 luglio 2016

3. di modificare le sezioni 1 e 2 dell'Allegato A dell'Ordinanza n. 50/2016 prevedendo che il termine del 4 novembre 2016 per la presentazione delle comunicazioni previste dalla suddetta Ordinanza sia sostituito con il termine del 15 dicembre 2016;

4. di pubblicare la presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini

Firmato digitalmente